

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3498

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SENALDI, RIZZI, PERRONE, MANFREDI, ANDREOLI, SARETTA, CAMPAGNOLI, ORSENIGO, LAGANÀ, BIANCHINI, NENNA D'ANTONIO, SAVIO, VECCHIARELLI, NUCCI MAURO, PASQUALIN, NAPOLI, RUSSO RAFFAELE, ANSELMI, MALVESTIO, ROSINI, SODDU, VENTRE, RIGHI, FRANCHI ROBERTO, RINALDI, PONTELLO, BALZARDI, RABINO, PATRIA, RADI, PAGANELLI, ABETE, ROCELLI, PELLIZZARI, ROCCHI, BOSCO BRUNO, URSO, SANTUZ, MAZZOTTA, MELELEO, GARAVAGLIA, SORICE, COMIS, RICCIUTI

Presentata il 19 febbraio 1986

Modificazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente la deducibilità dall'IRPEF della tassa per i servizi comunali

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto il significato tradizionalmente attribuito in sede scientifica e giuridica ai termini imposta e tassa.

Imposta è generalmente considerata quella parte di ricchezza privata che i cittadini devono cedere allo Stato per la soddisfazione dei bisogni pubblici di ordine generale. In altri termini, per imposta si intende lo strumento di ripartizione dei costi degli enti pubblici cui non corrispondono benefici che possono essere individuati nei confronti dei singoli beneficiari.

Per contro, vengono solitamente definiti con il termine tassa i tributi che

sono applicati secondo il criterio della controprestazione. In sostanza, la prestazione pecuniaria nella quale si sostanzia la tassa viene solitamente collegata, trattandosi di prestazioni per loro natura divisibili, alla richiesta, da parte del singolo, di una specifica prestazione da parte dell'ente pubblico e al vantaggio che il singolo ritrae da quest'ultima.

Pur non aderendo alla tesi, del resto ormai superata dalla migliore dottrina, che ravvisa nella tassa una entrata commutativa, il cui carattere di prestazione tributaria verrebbe meno per essere la stessa assimilata quasi ad una prestazione di diritto privato, si ravvisa l'op-

portunità di avviare una riflessione, alla luce delle definizioni sopra ricordate, per stabilire l'esatta natura del tributo, introdotto dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, denominato «tassa per i servizi comunali» ed entrato ormai nel gergo comune con la definizione abbreviata di «TASCO».

I primi commentatori del tributo in questione hanno sottolineato quegli aspetti che fanno propendere per un inquadramento della TASCO tra le imposte.

In questo senso è stato osservato (per altro sulla scia della anzidetta concezione commutativa) che nell'impianto del tributo non vi è alcun elemento che induca a ritenere che esso è dovuto solo da chi faccia attivamente domanda di servizi comunali, né che i servizi stessi, come indicato nell'articolo 16 del provvedimento, possano considerarsi servizi divisibili trattandosi, più opportunamente, di infrastrutture realizzate nel processo di sviluppo della civica convivenza.

Altrove è stato sottolineato come la soggettività passiva — individuata dall'articolo 13, primo comma, in capo a chiunque occupa oppure conduce l'immobile, anche tenendolo a disposizione — prescinda dalla circostanza della fruizione effettiva dei servizi comunali da parte del contribuente. Ancora con riferimento al concetto della non effettiva fruizione dei servizi, si possono richiamare alcune disposizioni del provvedimento e precisamente:

l'articolo 13, secondo comma, che individua un caso di sostituzione di imposta per le utilizzazioni stagionali dell'immobile;

l'articolo 14, terzo comma, che assoggetta a tributo le nuove costruzioni a partire dal mese nel quale esse sono diventate atte all'uso, ancorché non siano utilizzate;

l'articolo 15, primo comma, lettera f), che fa gravare l'obbligazione tributaria, per i nuovi fabbricati realizzati dall'impresa costruttrice destinati alla ven-

dita e non occupati, a partire dal tredicesimo mese successivo alla data della ultimazione dei lavori prescindendo, anche in tal caso, dalla circostanza che i fabbricati siano stati venduti ed occupati.

La tesi dell'inquadramento della TASCO tra le imposte risulta altresì rafforzata dal confronto tra la stessa e l'abrogata tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. A tale proposito è stato fatto osservare che, mentre la precedente normativa collegava il tributo all'utenza, essendo cioè condizionato all'effettiva occupazione, la nuova normativa ritiene sufficiente invece, ai fini della tassazione, la messa a disposizione dell'immobile.

Da qui l'osservazione secondo cui la specifica capacità contributiva cui il nuovo tributo è riferito sembrerebbe consistere nella ricchezza mostrata dall'«uso» dell'abitazione: il che per certi versi assimilerebbe la TASCO ad una imposta sul consumo di un bene.

Ancora, l'attrazione della TASCO alla categoria delle imposte può essere ulteriormente provata dal carattere aggiuntivo della imposizione in parola rispetto ad altri tributi erariali e locali tuttora vigenti. A tale proposito si deve ricordare, in primo luogo, che la particolare ricchezza desumibile dal possesso di fabbricati già conduce a un duplice prelievo tributario mediante l'imposta personale e quella locale sul reddito. Secondariamente si deve osservare che, posto che la finalità della norma è quella di ripartire il costo di gestione dei servizi e delle infrastrutture comunali fra i cittadini, questi ultimi già sopportano un prezzo economico specifico in relazione all'utilizzazione di tutti o quasi i servizi pubblici comunali come, per esempio, l'erogazione dell'acqua potabile, l'uso di mezzi di trasporto pubblico urbano, l'uso degli asili nido, dei musei, delle palestre e delle piscine comunali, delle biblioteche, del verde pubblico, ecc.: tutti servizi, questi ricordati, i cui costi di allestimento non possono che risultare, allo stato attuale, già ammortizzati attraverso i contributi

per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti dai costruttori di fabbricati.

Identica considerazione vale per il servizio di depurazione delle acque reflue, il cui costo trova attualmente copertura mediante i diritti previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (legge « Merli »).

Premesso tutto ciò, risulta evidente che la TASCOS rappresenta un ulteriore onere tributario gravante sulla generalità dei contribuenti e collegato *tout-court* alla disponibilità di beni immobili. Tale ulteriore onere deve poter essere dedotto dal reddito del contribuente, come già accade

per l'ILOR, in conformità al duplice principio, espresso dall'articolo 2, n. 2) e n. 5) della legge 9 ottobre 1971, n. 825 recante delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, secondo il quale l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica al reddito complessivo « netto » del contribuente, reddito al quale si perviene deducendo dal reddito complessivo determinati oneri e spese che incidono sulla situazione personale del soggetto.

Da qui la presente proposta di includere la TASCOS tra gli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, istitutivo dell'IRPEF.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera:

« m) la tassa per i servizi di cui al decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, pagata per l'anno di competenza ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.